

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Esteralizzazione di servizi e inerenza dei costi***

di **Fabio Landuzzi**

La **Corte di Cassazione** (sentenza n. 16730 del 18 giugno 2015) ha affrontato l'interessante caso riferito alla **inerenza dei costi** sostenuti da una società per l'impiego di **beni strumentali concessi in comodato d'uso** ad un'altra impresa alla quale la medesima comodante aveva altresì affidato la prestazione di alcuni servizi in forza di un processo di parziale **esternalizzazione di alcune attività**.

Il fenomeno del cd. **outsourcing** è assai frequente in particolare modo nell'ambito dei processi di riorganizzazione aziendale, essendo volto a ottimizzare la **flessibilità della struttura aziendale**, riducendo i costi fissi e quindi aumentando la sua capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. In concreto, ciò si traduce spesso nell'**affidamento a imprese esterne** di alcune fasi dell'attività aziendale che, un tempo, venivano invece svolte internamente. Questo processo può talvolta porre anche alcune **questioni di carattere fiscale**, come è avvenuto nel caso giunto sino al giudizio della Suprema Corte il quale ci offre alcuni interessanti spunti di riflessione in merito ad un principio, quello della "**inerenza**", regolato dall'articolo 109, comma 5, del Tuir, ma da sempre piuttosto controverso nella sua applicazione pratica.

Dal testo della sentenza della Suprema Corte si trae che la fattispecie riguarda **una società di produzione** di carni la quale aveva **esternalizzato l'attività di distribuzione** dei prodotti ad un'impresa terza; nell'ambito di questa organizzazione, era stato concesso in **comodato d'uso** a favore di detta impresa il **parco automezzi** di proprietà destinato ad essere **impiegato esclusivamente per la distribuzione** delle carni della società comodante.

Detta società, quindi, aveva proseguito a sostenere, contabilizzare e dedurre i **costi degli automezzi** di proprietà, benché utilizzati in forza del comodato d'uso dalla impresa comodataria, costituiti a titolo esemplificativo dagli **ammortamenti**, dalle **spese di impiego** (carburanti, pedaggi, ecc.), dalle **spese di manutenzione**, eccetera.

**L'Ufficio delle entrate** aveva invece **contestato per la comodante la deducibilità** di tali costi asserendo l'assenza del presupposto di inerenza ex articolo 109, comma 5, del Tuir; secondo l'Ufficio, infatti, gli automezzi sarebbero stati strumentali rispetto all'attività dell'impresa trasportatrice che li impiegava, e non per la comodante.

Di diverso avviso, invece, la CTR della Campania ed infine la **Cassazione** nella sentenza in commento.

Richiamando altri propri precedenti arresti giurisprudenziali (sent. n.1389/2011; sent.

n.1465/2009), la Suprema Corte ribadisce che **l'inerenza dei costi è da ritenersi sussistente** quando si tratta di acquisti di beni o servizi che “**concorrono alla realizzazione del programma economico dell'impresa**”. L'inerenza, quindi, esiste per tutte le spese che sono **anche solo potenzialmente correlate alla attività** che determina la produzione dei ricavi.

Nel caso in questione, era dimostrato che gli automezzi venivano **impiegati esclusivamente** nella distribuzione delle carni della ditta comodante, nel cui interesse veniva quindi svolta questa attività distributiva. Quindi, nessun dubbio poteva sussistere riguardo al fatto che le spese fossero **inserite nel programma economico dell'impresa** con l'effetto di ritenerle pertanto del tutto deducibili.

La **Suprema Corte** ha quindi espresso un importante **principio di diritto**, affermando che **in presenza di una esternalizzazione** ad un'impresa terza dell'attività distributiva di prodotti, **i costi sostenuti per carburanti, manutenzioni, ammortamenti, pedaggi**, eccetera, per i veicoli di proprietà della società comodante, **sono deducibili** in quanto si tratta di spese riferite ad un'esclusiva attività di distribuzione che **si inseriscono nel programma economico** della contribuente, quindi del tutto inerenti rispetto alla sua attività produttiva.